



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 54 del 17/11/2025

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – VARIAZIONI TASSONOMIA TARIFFARIA
A VALERE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2026**

L'anno **2025**, il giorno **diciassette** del mese di **novembre** alle ore **12:09**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio Dott. Francesco Miccio**, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
TITO GIUSEPPE	SI		CACACE PASQUALE	SI	
AIELLO ANGELA	SI		MICCIO FRANCESCO	SI	
CACACE DANIELA	SI		PANE FRANCESCO	SI	
BALZANO BIANCAMARIA	SI		ERCOLANO AUGUSTO	SI	
STARITA MASSIMO	SI		ROMANO MARIANNA	SI	
PORZIO ROBERTO	SI		DE VIVO IDA	SI	
MORMILE RAFFAELE	SI				

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott.sa Deborah De Riso**, incaricato della redazione del seguente verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – VARIAZIONI TASSONOMIA TARIFFARIA
A VALERE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2026**

Il Presidente pone in discussione l'argomento di cui al punto 7 dell'o.d.g. ad oggetto: "IMPOSTA DI SOGGIORNO – VARIAZIONI TASSONOMIA TARIFFARIA A VALERE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2026", dando lettura del dispositivo della proposta chiarendo che l'argomento è stato ampiamente trattato dalla Conferenza di Capigruppo nella seduta del 13 novembre 2025, alla quale ha partecipato il responsabile del servizio finanziario che ne ha illustrato i contenuti, chiedendo se ci sono interventi in merito;

Non essendoci richieste di interventi in merito, in quanto l'argomento è stato già parzialmente trattato nel punto precedente all'o.d.g., il Presidente invita l'assemblea a votare l'approvazione della presente proposta

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Il Presidente invita a questo punto l'assemblea a votare l'immediata esecutività dell'atto;

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Introduzione

La struttura normativa che ha caratterizzato e che caratterizza l'imposta di soggiorno, a partire dall'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, è stata da sempre connotata da ampi tratti di incertezza interpretativa e applicativa, derivanti, da un lato dalla esiguità della normativa di riferimento e dall'altro, dalla mancata emanazione di quel regolamento che, secondo quanto disciplinato dallo stesso art. 4, comma 3, del d.lgs. 23/2011, avrebbe dovuto indicare specificamente la disciplina generale di attuazione dell'imposta stessa.

Se tali elementi hanno determinato una costante incertezza nel modus operandi degli Enti sia per quel che concerne la struttura dell'imposta ed i soggetti del rapporto obbligatorio, sia nella individuazione e definizione dei criteri dell'imposizione, nella qualificazione della responsabilità del soggetto gestore delle strutture ricettive, d'altra parte non può non registrarsi la costante crescita nel gettito che ha superato già nell'anno di imposta 2024 il miliardo di euro e che consentirà, secondo le stime degli analisti, nell'anno in corso, di incassare complessivamente, a livello nazionale, circa 1,2 miliardi di euro, segnando un ulteriore incremento percentuale di circa sedici punti.

I dati di gettito portano quindi a focalizzare l'attenzione su la crescente importanza, come strumento per gli Enti locali per acquisire risorse, che il tributo in parola ha assunto nel corso degli anni e sta ancor più assumendo all'attualità.

Tali considerazioni devono essere analizzate in tandem con le direttrici seguite dall'ambito finanziario ai fini della predisposizione del bilancio tecnico per la programmazione 2026-2028.

2. Il perimetro dell'imposta

L'imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del D. lgs 23/2011, può essere istituita dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche.

La definizione della soggettività attiva dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art.4, co. 1, del Dlgs 23/2011 è ad oggi attribuita:

- a) ai Comuni capoluogo di provincia,
- b) alle Unioni di comuni
- c) ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

L'Ente Comune di Meta ha provveduto alla introduzione del tributo in parola con la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13/06/2012 con la quale si è provveduto all'approvazione del regolamento istitutivo.

3. Regolamento e modifiche

L'art. 4 co. 3 del D. lgs 23/2011 statuisce *"Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.*

A tal uopo giova richiamare il recente orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 3427 del 3/4/2023 per il quale *"la preventiva consultazione – obbligatoria nell'ancorché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel quid – costituisce un requisito formale di legittimità del regolamento comunale (e – non sussistendo alcuna ragione per distinguere – per le sue successive modificazioni operate in progresso di tempo, in relazione ai successivi periodi di imposta)."*

A tal uopo lo scrivente ufficio ha provveduto a notificare ai rappresentanti delle principali associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive invito a preventiva valutazione, con incontro avvenuto in data 30/09/2025 (**allegato n. 1+ lett. A,B,C e D**)

4. Ammontare e criterio di commisurazione

4.1 Ammontare dell'imposta

Attualmente la disciplina generale prevede che l'imposta può essere applicata fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno - art. 4, co.1, Dlgs 23/2011. Diversa la disciplina del contributo di soggiorno di Roma capitale per la quale è previsto l'importo massimo pari a 10 euro per notte di soggiorno.

Oltre alla deroga prevista per il comune di Roma occorre segnalare anche quella relativa al comune di Venezia. In particolare, l'art. 1, comma 1129, legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero fino all'importo massimo di 10 euro.

Tuttavia, tale disciplina è stata oggetto di modifiche successive introdotte per "adattarsi" alle specificità dei comuni capoluogo di provincia con un elevato afflusso turistico, cfr. art.1, co.

787 della legge di bilancio 2023, i quali, nel caso di presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, possono innalzare l'imposta di soggiorno sino a 10 euro a notte – ed alle esigenze connesse al Giubileo 2025.

In quest'ultimo caso, la normativa prevede la possibilità di innalzare l'ammontare dell'imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte di soggiorno - cfr. art.1, co.492, Legge di bilancio 2024. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025.

4.3 Ipotesi di variazioni normativa nazionale

Nell'art. 5 della bozza del "decreto anticipi" si fa largo un doppio aumento dell'imposta di soggiorno.

Il primo in realtà conferma per l'anno prossimo la possibilità, inizialmente pensata per il solo 2025 «in occasione del Giubileo», di far salire da cinque a sette euro il tetto all'obolo per notte nei capoluoghi di provincia, nelle Unioni di Comuni e negli enti inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche in tutta Italia. Il gettito aggiuntivo portato dalla replica di questa misura, che già quest'anno ha dato nuova benzina alla corsa di un'imposta cresciuta del 13,3% (da 504 a 571 milioni; dato Siope) nei primi nove mesi, sarà diviso in due parti. Il 70% servirà ai classici «interventi in materia di turismo» e di «manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali» realizzati dai singoli Comuni, mentre l'altro 30% sarà girato al fondo per l'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia per provvedimento dei giudici e a quello per l'inclusione degli alunni disabili (la bozza tace sulla ripartizione delle risorse fra i due fondi).

Ma al comma successivo il decreto apre le porte anche a un secondo aumento, riservato ai Comuni di Lombardia e Veneto. Qui l'imposta di soggiorno potrà aumentare di 5 euro a notte, e anche in questo caso gli incassi aggiuntivi saranno divisi in due: metà ai Comuni per il turismo, l'altra metà allo Stato per finanziare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, a cui lo stesso decreto riserva peraltro 44,4 milioni, affiancati da altri 30 per le convenzioni sull'utilizzo futuro dell'Arena Santa Giulia a Milano e 10 milioni indirizzati a Sport e Salute per la promozione dello sport nelle scuole.

4.4 Criterio di commisurazione

L'articolo 4 del D.lgs 23/2011, stabilisce che l'imposta di soggiorno deve essere determinata *"secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno"*. Malgrado la lettura piana della norma possa suggerire che la determinazione dell'imposta debba avvenire considerando esclusivamente il costo del pernottamento, tuttavia la giurisprudenza amministrativa, TAR e Consiglio di Stato, ha in passato sempre confermato la legittimità di criteri di commisurazione dell'imposta legati alla classificazione delle strutture. La giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato ha costantemente confermato la legittimità

dell'approccio che basa la commisurazione dell'imposta sulla classificazione delle strutture ricettive.

4.5 Analisi e variazioni in aumento

Sulla base degli elementi normativi sin qui rilevati, questo ufficio ha condotto un'analisi sviluppata attraverso due direttrici principali **(cfr. allegato n.2):**

- a) andamento del gettito nelle ultime tre annualità di imposta (2023, 2024 e 2025);
- b) n. di presenze riscontrate per le medesime annualità, sia con riferimento ai soggetti passivi sia con riferimento ai soggetti esenti da regolamento vigente all'anno 2025 (minori di 18 anni, studenti partecipanti a viaggi d'istruzione, docenti accompagnatori, autisti autobus).

Successivamente per ciascuna di tali macroaree di analisi si è provveduto ad evidenziare l'andamento del gettito determinato da:

- a) variazione in aumento con ipotesi percentuali del 75%, 50%, 25% ed in misura fissa del 0,50 euro per notte di soggiorno **(cfr allegato n. 3);**
- b) applicazione di una tariffa ridotta pari ad euro 1,00 per notte di soggiorno per tipologie ad oggi esentate **(cfr allegato n. 4).**

Le ipotesi così sviluppate determinano le variazioni di gettito complessive specificamente indicate nello schema riassuntivo **(cfr. allegato n. 5).**

Preme specificare che per ambo le direttrici di analisi sviluppate si è provveduto a considerare, per le mensilità di settembre ed ottobre, le presenze ed il gettito registrati per l'annualità di imposta 2024, pertanto, in modo cautelativo le stesse, si ritiene opportuno, debbano essere epurate di una percentuale di abbattimento del 30%; conseguentemente, ove l'Amministrazione Comunale intenderà adottare le ipotesi qui formulate, di tale dato epurato, si terrà specifico conto, nella predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028.

Da ultimo si evidenzia la variazione della struttura regolamentare, così come analizzata con precedente disamina, per le ipotesi relative alla tassazione di soggetti passivi ad oggi esenti (Minori di 18 anni con esenzione per la fascia d'età 0-5 anni).

5. Vincolo di destinazione

In forza della normativa istitutiva del tributo de quo il gettito derivante dallo stesso deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Sul novero delle funzioni e servizi finanziabili con il gettito dell'imposta di soggiorno secondo la giurisprudenza amministrativa, la normativa in questione sembra non costituire un vincolo di destinazione nel senso tecnico del termine, come nel caso dell'imposta di scopo, ma rileverebbe meramente sotto il profilo della trasparenza delle scelte compiute da parte delle amministrazioni locali e dunque sul piano del meccanismo della responsabilità politico-

elettorale (cfr. TAR Puglia, Sez. II, con la sentenza 30 aprile 2012, n. 736, TAR Lombardia Brescia, sez. II, sent.93 del 2013; Consiglio di Stato sez. V, sentenza n.6644 del 2018). Inoltre, sempre secondo la giurisdizione amministrativa, il gettito derivante dall'istituzione dell'imposta di soggiorno non deve essere necessariamente destinato al finanziamento di nuovi interventi, ma può utilmente essere impiegato per finanziarne di già deliberati destinando pertanto ad altri interventi le risorse previamente utilizzate.

Come noto, la legge di bilancio 2024 ha esteso al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il campo dei servizi finanziabili con il gettito dell'imposta e del contributo di soggiorno.

6. Validità ed efficacia della delibera di variazione

Per effetto del dl n. 50 del 2017, art. 4, co. 7, a decorrere dallo stesso anno i Comuni che hanno facoltà di applicare il tributo, possono istituirlo o rimodularlo in deroga, non solo al blocco di aumento del prelievo all'epoca vigente, ma anche dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quindi senza riguardo al termine di approvazione del bilancio di previsione. La norma menziona esplicitamente, con l'imposta di soggiorno, anche il contributo di sbarco isole minori, art. 4, d.lgs. n. 23/2011, e il contributo riservato a Roma Capitale, art. 14, co. 16, lett. e, dl 78/2010.

Ulteriormente il comma 15-quater dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 dispone *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*, ed il comma 15 statuisce *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie*

relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”

Da ultimo, a mero scopo tuzioristico, si rileva che la modifica delle aliquote e tariffe di tutti i tributi comunali è poi sempre ammessa nell'ambito dell'adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino degli equilibri finanziari, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, e comunque almeno una volta entro, il 31 luglio di ogni anno. Con l'articolo 13, comma 5-bis, del DL 4/2022, infine è stato definitivamente chiarito che, nel caso in cui il bilancio di previsione sia stato approvato, eventuali modifiche alle aliquote ed alle tariffe dei tributi non richiedono la riapprovazione del bilancio, ma una semplice modifica di quello approvato, da effettuarsi in occasione della prima variazione utile.

Vista

l'allegata proposta di deliberazione a firma del Sindaco, contenente la relazione istruttoria a firma del responsabile del Settore 9 – Servizio Finanziario, Tributi ed Ecologia, comprensiva degli allegati dal n. 1 al n. 5, qui integralmente richiamata;

Richiamata

la variazione della struttura regolamentare, così come analizzata con precedente disamina, per le ipotesi relative alla tassazione di soggetti passivi ad oggi esenti (Minori di 18 anni con esenzione per la fascia d'età 0-5 anni).

Rilevato in diritto che

□ L'art. 4 co. 3 del D. lgs 23/2011 statuisce *“Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.*

In tal senso si è, per altro, espresso il Consiglio di Stato con la sentenza 3427 del 3/4/2023 per il quale *“la preventiva consultazione – obbligatoria nell'an ancorché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel quid – costituisce un requisito formale di legittimità del regolamento comunale (e – non sussistendo alcuna ragione per distinguere – per le sue successive modificazioni operate in progresso di tempo, in relazione ai successivi periodi di imposta).”*

□ Attualmente la disciplina generale prevede che l'imposta può essere applicata fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno - art. 4, co.1, Dlgs 23/2011. Diversa la disciplina del contributo di soggiorno di Roma capitale per la quale è previsto l'importo massimo pari a 10 euro per notte di soggiorno.

Oltre alla deroga prevista per il comune di Roma occorre segnalare anche quella relativa al comune di Venezia. In particolare, l'art. 1, comma 1129, legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero fino all'importo massimo di 10 euro.

Tuttavia, tale disciplina è stata oggetto di modifiche successive introdotte per "adattarsi" alle specificità dei comuni capoluogo di provincia con un elevato afflusso turistico, cfr. art.1, co. 787 della legge di bilancio 2023, i quali, nel caso di presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, possono innalzare l'imposta di soggiorno sino a 10 euro a notte – ed alle esigenze connesse al Giubileo 2025.

In quest'ultimo caso, la normativa prevede la possibilità di innalzare l'ammontare dell'imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte di soggiorno - cfr. art.1, co.492, Legge di bilancio 2024. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025.

□ L'articolo 4 del D. lgs 23/2011, stabilisce che l'imposta di soggiorno deve essere determinata "*secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno*". In tale ambito la giurisprudenza amministrativa, TAR e Consiglio di Stato, ha sempre confermato la legittimità di criteri di commisurazione dell'imposta legati alla classificazione delle strutture.

□ In materia di gettito dell'imposta e in relazione alle funzioni e servizi finanziabili con lo stesso secondo la giurisprudenza amministrativa, la normativa in questione sembra non costituire un vincolo di destinazione nel senso tecnico del termine, come nel caso dell'imposta di scopo, ma rilevarebbe meramente sotto il profilo della trasparenza delle scelte compiute da parte delle amministrazioni locali e dunque sul piano del meccanismo della responsabilità politico-elettorale (cfr. TAR Puglia, Sez. II, con la sentenza 30 aprile 2012, n. 736, TAR Lombardia Brescia, sez. II, sent.93 del 2013; Consiglio di Stato sez. V, sentenza n.6644 del 2018). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, il gettito derivante dall'istituzione dell'imposta di soggiorno non deve essere necessariamente destinato al finanziamento di nuovi interventi, ma può utilmente essere impiegato per finanziarne di già deliberati destinando pertanto ad altri interventi le risorse previamente utilizzate.

Ulteriormente, la legge di bilancio 2024 ha esteso al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il campo dei servizi finanziabili con il gettito dell'imposta e del contributo di soggiorno.

Per effetto del dl n. 50 del 2017, art. 4, co. 7, a decorrere dallo stesso anno i Comuni che hanno facoltà di applicare il tributo, possono istituirlo o rimodularlo in deroga, non solo al blocco di aumento del prelievo all'epoca vigente, ma anche dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quindi senza riguardo al termine di approvazione del bilancio di previsione. La norma menziona esplicitamente, con l'imposta di soggiorno, anche il contributo di sbarco isole minori, art. 4, d.lgs. n. 23/2011, e il contributo riservato a Roma Capitale, art. 14, co. 16, lett. e, dl 78/2010.

□ Ulteriormente il comma 15-quater dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 dispone *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

Il comma 15 statuisce *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."*

Rilevato nel merito che

Al fine di procedere ad una variazione in aumento del tributo, l'Ente ha provveduto, nel rispetto della normativa di specie, a convocare, per il giorno 30/09/2025, le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive insistenti sul territorio metese, al fine di analizzare, congiuntamente, i dati storici che hanno caratterizzato, per il periodo 2023-2025, sia il gettito del tributo, sia l'andamento delle presenze, anche con riferimento ai soggetti

passivi esenti da regolamento vigente al 2025, definendo specifiche ipotesi di variazione in aumento per quanti già oggetto di imposta e della tariffa imposta di soggiorno per l'anno 2026;

VISTI gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal responsabile del Dipartimento n. 9 – Servizio Finanziario e tributi;

Visto l'allegato parere favorevole del revisore unico dei conti rilasciato con il verbale n. 7 del 03/11/2025 acquisito al protocollo generale di questo Comune in data 04/11/2025 con il n. 20795;

UDITA la proposta di deliberazione;

VISTO l'esito delle votazioni

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti

DELIBERA

- 1) Di approvare le variazioni tariffarie dell'imposta di soggiorno come di seguito:
 - incremento di euro 0,50 per notte di soggiorno per tutte le tipologie di struttura, determinando la tariffa per notte di soggiorno come da schema allegato (**allegato n. 6**);
 - applicazione della tariffa di euro 1,00 per notte di soggiorno per: minori di diciotto anni (mantenendo esenzione per la fascia d'età 0-5 anni), studenti partecipanti a viaggi d'istruzione (nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento comunale approvato con precedente deliberazione);
- 2) Di dare efficacia alla predetta variazione a partire dal 01/01/2026 dando pertanto pubblicazione della presente delibera nel rispetto dei dettami di cui ai commi 15 e 15-quater dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di legge;
- 4) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Del Consiglio
Dott. Francesco Miccio
(Sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.sa Deborah De Riso
(Sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO – VARIAZIONI TASSONOMIA TARIFFARIA A VALERE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche in materia. Inoltre, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i controlli preventivi per l'adozione del presente provvedimento e per la correttezza e regolarità della procedura, se ne attesta la regolarità amministrativa.

La proposta rispetta i dettami normativi e i recenti orientamenti del Consiglio di Stato in materia di Imposta di Soggiorno.

Meta, 27/10/2025

Responsabile Settore X
Russo Luigi
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO – VARIAZIONI TASSONOMIA TARIFFARIA A VALERE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, attestando che tale provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse.

Anno	Descrizione Capitolo	Capitolo-Risorsa	Impegno/Accert.	Importo

L'adozione del presente provvedimento, dettagliatamente illustrato nella relazione istruttoria a firma dello scrivente, comporterà l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa del redigendo bilancio di previsione 2026-2028, secondo le variazioni delle tariffe che il Consiglio vorrà approvare.

Meta, 27/10/2025

Responsabile Settore X
Russo Luigi
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 17/11/2025

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO – VARIAZIONI TASSONOMIA TARIFFARIA A VALERE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2026

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata, in data odierna, sul sito Web istituzionale Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69*) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267.

Meta, 18/11/2025

Il Segretario Comunale
De Riso Deborah
(sottoscritto digitalmente)

IMPIANTO TARIFFARIO DAL 2026

Tipologia struttura ricettiva	Classe	Tariffa 2025	Tariffa 2026
Albergo	1 stella	2,00 €	2,50 €
Albergo	2 stelle	2,00 €	2,50 €
Albergo	3 stelle	2,00 €	2,50 €
Albergo	4 stelle	2,50 €	3,00 €
Albergo	5 stelle	3,50 €	4,00 €
Campeggio	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
Ostello	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
Casa per ferie	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
B&b professionali	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
B&b non professionali	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
Affittacamere professionali	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
Affittacamere non professionali	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
Locazioni brevi	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
Residence	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
Agriturismo	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
Casa religiosa di spiritualità	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
Villaggio Turistico	Unica classificazione	2,00 €	2,50 €
Casa per vacanze	Unica classificazione	2,50 €	3,00 €
Minori di 18 anni (esenzione per la fascia d'età 0-5 anni)		-----	1,00 €